



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



I.C. "GIUSEPPE MICHELI" - PARMA
Prot. 0000503 del 11/02/2020
03 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della L 59/97;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "autonomia delle Istituzioni Scolastiche" – curricoli e ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09;

VISTO l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 11.12.2019 di approvazione del PTOF 2019-2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 16.12.2019 di approvazione del PTOF 2019-2022;

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti";

VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 50/16;

VISTO il D.Lgs 56/17;

TENUTO CONTO che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTA la Circolare Ministeriale del Lavoro n. 101 del 17/07/97

VISTO l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTO l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime);

VISTO il CCNL del comparto scuola 2016-2018;

VISTO il Regolamento di istituto;

EMANA ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018 il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del regolamento d'Istituto in materia di incarichi e contratti di prestazione d'opera con esperti interni ed esterni all'istituzione scolastica.



ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi e contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, RAV e PdM, e nel Programma Annuale; e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa. In particolare per:

- a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- b) realizzare progetti didattici;
- c) realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- d) garantire la formazione del personale.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure d'individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF, e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:
 - a. verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso avvisi interni diretti al personale interno, docenti/ATA e/o Istituti in rete tenendo conto delle mansioni esigibili con eventuale comparazione dei candidati (cfr. art. 6 c. 3, art. 8 c. 3); in particolari casi, previsti dalla normativa, anche attraverso avvisi pubblici (cfr. art. 5);
 - b. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esterno;
 - c. provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni.
2. L'affidamento dell'incarico ad esperti esterni può avvenire attraverso:
 - procedura semplificata con affidamento diretto;
 - ricorso a collaborazioni plurime;
 - selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



ART. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
- b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c) qualora una gara sia andata deserta.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

2. Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

Art. 4 RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME

1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

ART. 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. Con previa emanazione di determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso/bando pubblico di selezione di esperti esterni da pubblicare all'albo online del sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

ART.6 REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. Per l'ammissione alla selezione e al conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. dichiarazione dell'esperto di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
 - f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.
2. Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati esperto interno/esterno, in considerazione della specificità del progetto, si potrà fare riferimento ai seguenti titoli ed esperienze valutabili:

- Laurea attinente la tipologia di intervento
- Abilitazione- Diploma attinente alla tipologia di intervento
- Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
- Competenze informatiche
- Competenze linguistiche
- Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
- Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
- Iscrizione ad albi professionali specifici per quell'incarico
- Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza;
- Recedenti esperienze in istituto valutate positivamente.



4. In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- abbiano la maggiore valutazione nei titoli professionali;
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- esperienze pregresse con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole.

ART. 7 ESPERTI LINGUE STRANIERE

1. Per i docenti ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera del percorso formativo. Nel caso in cui non ci fossero domande di docenti "madre lingua" gli esperti devono essere obbligatoriamente in possesso di laurea specifica in lingua e letteratura straniera conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue straniere studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

2. L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i PON, tuttavia la procedura indicata sarà di norma applicata anche per gli altri progetti, salvo casi particolari adeguatamente motivati.

ART. 8 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. L'istituzione scolastica conferisce contratti individuali a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 44, c. 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente dell'Istituto, per inesistenza di specifiche competenze professionali, indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

2. E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi o reclutare esperti per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

3. I contraenti a cui conferire l'incarico saranno selezionati dal Dirigente Scolastico e/o un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente del progetto o apposita commissione all'uopo nominata dal Dirigente scolastico che procede alla selezione del contraente mediante comparazione dei curricula. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l'idoneità.

4. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché completamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto. L'avviso pubblico potrà prevedere requisiti minimi per l'aggiudicazione dell'incarico.

5. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

6. Nei cinque giorni successivi lavorativi al termine dell'avviso/bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi. In caso di assenza di ricorsi e trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

ART.9 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I criteri per la determinazione del compenso all'esperto fanno riferimento alla normativa vigente.

2. Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti. Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico e viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

ART. 10 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti vale a dire:

- parti contraenti;



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806
E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione dei termini iniziale e finale del contratto stesso;
- le modalità dell'espletamento dell'attività;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicitiva della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- informativa ai sensi della Privacy
- sottoscrizione.

2. Copia di tali contratti viene tenuta agli atti della scuola e pubblicata all'albo dell'Istituto. Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di assolvere a tutti i doveri in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

3. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, salvo che per il completamento del progetto/attività protrattosi oltre i tempi previsti per causa di forza maggiore.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (D.Lgs 165/01). L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, DLgs 165/01.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG
Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521/780821 - Fax 0521/774806

E-mail: pric826004@istruzione.it - web: <http://www.icmicheli.edu.it>



ART. 12 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 13 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
3. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati all'albo online gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
4. La pubblicazione dei dati di cui al comma 3 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Delibera del consiglio di istituto n.54 del 10.02.2020